

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio che completa gli orientamenti generali per il 1982 in materia di aiuto finanziario e tecnico a favore dei paesi in via di sviluppo non associati*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 16 luglio 1982)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 442/81 del Consiglio, del 17 febbraio 1981, relativo all'aiuto finanziario e tecnico a favore dei paesi in via di sviluppo non associati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento,

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione dei giorni 29 e 30 marzo 1982, preoccupato per le

crescenti tensioni in America Centrale, ha deciso di aumentare l'aiuto concesso dalla Comunità per lo sviluppo dei paesi dell'America Centrale e dei Caraibi,

DECIDE:

Articolo unico

Gli orientamenti generali per il 1982 in materia di aiuto finanziario e tecnico a favore dei paesi in via di sviluppo non associati sono completati in conformità dell'allegato alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 21. 2. 1981, pag. 8.

ALLEGATO

In linea di massima il Consiglio ritiene che debbano essere presi in considerazione gli orientamenti complementari proposti dalla Commissione nella sua comunicazione del 28 maggio 1982 (COM(82) 257 def.).

Proposta di tredicesima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 19 luglio 1982)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte

sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto in base imponibile uniforme ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, riguardante le modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, stabilisce all'articolo 8 che per quanto riguarda i soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, ciascuno Stato membro ha la facoltà di escluderli dal rimborso o di subordinare il rimborso a condizioni particolari;

considerando che le differenze troppo rilevanti fra le modalità e condizioni di rimborso applicate dai singoli Stati membri possono dar luogo a distorsioni della concorrenza e deviazioni di traffico ai danni dei soggetti passivi di uno Stato membro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi destinate a cittadini di paesi terzi, quando la legislazione vigente in questo Stato membro prevede modalità e condizioni di rimborso molto più restrittive di quelle applicate in altri paesi delle Comunità;

considerando che questa situazione può nuocere allo sviluppo armonico dei rapporti commerciali tra la Comunità e i paesi terzi;

considerando che una regolamentazione comunitaria in materia, pur ispirandosi alle disposizioni della direttiva 79/1072/CEE, deve essere abbastanza elastica per tener conto della diversità delle situazioni esistenti nei paesi terzi;

considerando che occorre evitare talune forme di frode o di evasione fiscale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si considera:

1. «soggetto passivo non residente nel territorio delle Comunità», il soggetto passivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE che, nel corso del periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non ha fissato in tale territorio né la sede della propria attività economica né costituito un centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni né, in mancanza di detta sede o di detto centro di attività stabile, il suo domicilio o la sua residenza abituale e che, nel corso del medesimo periodo, non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata nello Stato membro previsto dall'articolo 2, ad eccezione:

a) delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni di servizi ad esse accessorie, esentate ai sensi

dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera i), dell'articolo 15 o dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 77/388/CEE;

b) delle prestazioni di servizi nei casi in cui l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE;

2. «territorio della Comunità», i territori degli Stati membri in cui si applica la direttiva 77/388/CEE.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4, ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non residente nel territorio della Comunità, alle condizioni stabilite in appresso, l'imposta sul valore aggiunto applicata a servizi che gli sono resi o beni mobili che gli sono ceduti all'interno del paese da altri soggetti passivi, o applicata all'importazione di beni nel paese, nella misura in cui questi beni e servizi sono impiegati ai fini delle operazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 77/388/CEE o delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 1, punto 1, lettera b).

Articolo 3

1. Il rimborso è concesso su domanda del soggetto passivo. Gli Stati membri determinano le modalità per l'introduzione della domanda, ivi compresi i termini, il periodo a cui la domanda deve riferirsi, il servizio competente a cui deve essere presentata e gli importi minimi per i quali può essere chiesto il rimborso. Essi stabiliscono anche le modalità del rimborso, ivi compresi i termini. Impongono al richiedente gli obblighi necessari per poter valutare la fondatezza della domanda ed evitare le frodi, in particolare l'obbligo di comprovare che il richiedente svolge un'attività economica conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE e non ha effettuato, nel corso del periodo stabilito, alcuna operazione che non sia conforme alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 1. Può essere richiesta la designazione di un rappresentante fiscale.

2. Qualora un soggetto passivo previsto dall'articolo 2 risieda in uno Stato non appartenente alla Comunità che applica ai soggetti passivi residenti nella Comunità disposizioni analoghe a quelle degli articoli 3, 4, 6 e 7 della direttiva 79/1072/CEE, gli Stati membri accordano il rimborso a tale soggetto passivo secondo modalità equivalenti a quelle della predetta direttiva.

Essi informano il Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto dell'applicazione del comma precedente.

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 11.

3. Il rimborso non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle applicate ai soggetti passivi della Comunità. Gli Stati membri possono subordinare il rimborso all'osservanza del principio della reciprocità.

Articolo 4

Ai fini della presente direttiva, il diritto al rimborso della imposta è determinato conformemente all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, quale si applica nello Stato membro del rimborso.

Tuttavia, nei casi in cui non si applica l'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva, sono escluse in ogni caso dal diritto al rimborso:

- a) le spese relative all'acquisto, alla fabbricazione o all'importazione, alla locazione, all'utilizzazione, alla trasformazione, alla riparazione ed alla manutenzione di vetture da turismo, imbarcazioni da diporto, aereomobili da turismo, motocicli;
- b) le spese di trasporto relative ai viaggi d'affari;
- c) le spese di vitto, alloggio, bevande;
- d) le spese di ricevimento;
- e) le spese di divertimento e suntuarie.

La presente direttiva non si applica alle cessioni di beni esentate o che possono essere esentate ai sensi dell'articolo 15, punto 2, della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non ol-

tre il ... La presente direttiva riguarda unicamente le domande di rimborso relative alla imposta sul valore aggiunto applicata agli acquisti di beni o alle prestazioni di servizi fatturati o alle importazioni effettuati dopo tale data.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 6

Previo consultazione degli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio, entro tre anni dalla data di cui all'articolo 5, una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 7

L'articolo 17, paragrafo 4, ultima frase, della direttiva 77/388/CEE e l'articolo 8 della direttiva 79/1072/CEE cessano di avere effetto, in ciascuno Stato membro, a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva e, in ogni caso, alla data di cui all'articolo 5.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
